

"MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI MEDIANTE RETTIFICA DEI CONFINI TRA I COMUNI DI PIEVE EMANUELE E DI LOCATE DI TRIULZI, NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO"

Relazione tecnico-finanziaria ex art. 28, l.r. 34/1978

L'articolato del PDL non presenta riferimenti ad oneri a carico di Regione Lombardia, in quanto non previsti, e nemmeno rimborsi-spese per la consultazione popolare di cui agli artt. 7quater, 9 e 9bis della l.r. 29/2006, in quanto il Comune di Pieve Emanuele e il Comune di Locate di Triulzi hanno attestato l'assenza di residenti aventi diritto al voto nelle porzioni di territorio interessate da rettifica dei confini e, pertanto, hanno disposto la non effettuazione dei referendum consultivi comunali, ai sensi dell'art. 7 quater, comma 4, della l.r. n. 29/2006, che prevede quanto segue: "In caso di mutamento delle circoscrizioni riguardanti porzioni di territorio prive di residenti aventi diritto al voto non si fa luogo a referendum".